

BONIFICHE AMIANTO: PIANO DI LAVORO

I piani di lavoro riguardano attività di bonifica che si riferiscono a tre categorie:

1. rimozione di manufatti in matrice compatta o resinoidi (cemento amianto, linoleum).
2. interventi di demolizione o rimozione di manufatti in amianto con tecnica del glove-bag
3. interventi di demolizione o rimozione di manufatti in amianto in matrice friabile o resa friabile dalle tecniche di demolizione.

”

Come fare per: i lavori di demolizione o di rimozione dei materiali contenenti amianto (art. 256 del D.Lgs. 81/08) possono essere effettuati presentando allo SPISAL, almeno 30 giorni prima dell'inizio della bonifica, il piano di lavoro. Sono abilitate ad eseguire le bonifiche di amianto solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Il datore di lavoro dell'impresa che effettua la bonifica deve presentare allo SPISAL competente per territorio un piano di lavoro contenente informazioni sui seguenti punti:

- a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 254, delle misure di cui all'art. 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
- h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
- i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

Dove si presenta il piano di lavoro

Il piano di lavoro si può inviare per posta o presentare direttamente alla segreteria SPISAL dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Tempi di attesa : l'impresa può iniziare i lavori trascorsi 30 giorni dall'invio del piano allo SPISAL qualora non siano pervenuti, durante tale periodo, comunicazioni o prescrizioni da parte dello SPISAL. È possibile richiedere allo SPISAL l'interruzione del limite dilatorio di 30 giorni nel caso in cui si verificano urgenze non prevedibili di carattere igienico sanitario (es. pericolo di crollo, possibilità di esposizioni civili incontrollabili) o per adempiere ad ordinanze impartite da pubbliche amministrazioni.

Restituzione dei locali in cui è avvenuta la rimozione

A termini di legge (D.Lgs. 81/2008 art. 256 comma 4c) i piani di lavoro presentati debbono prevedere anche la verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto.

Quindi, per i locali di lavoro ove non è avvenuta la bonifica, il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare l'eventuale esposizione residua secondo i criteri definiti dal D.M. 6-9-94.

Tariffa: Il costo della prestazione, se soggetta a tariffazione, sarà calcolato con riferimento al **Tariffario Unico Regionale**. La fattura sarà inviata a mezzo posta al richiedente dopo la chiusura della pratica. Si raccomanda di indicare chiaramente gli estremi della ditta o persona (ragione sociale, indirizzo, CF e P. IVA) a cui deve essere intestata e indirizzata la fattura.

Ulteriori informazioni: Per chiarimenti o richiesta di assistenza le persone interessate possono concordare preventivamente un incontro con il personale tecnico (tel.: 0412608471 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, G. U. 30 aprile 2008 n. 101

Legge n° 257 del 27 marzo 1992, G. U. 13 aprile 1992 n. 87

Decreto Ministeriale del 6-9-1994, G.U. 20 settembre 1994 n. 220

Stralcio tariffe da DGRV n. 3888 del 31 dicembre 2001

Prestazione	Euro
Certificato di restituibilità ambienti da amianto	52,00
Sopralluogo per ogni ora o frazione di ora	52,00
Prestazione di durata fino ad 8 ore entro il raggio di 50 Km dalla sede di lavoro	13,00
Prestazione di durata fino ad 8 ore entro il raggio di 100 Km dalla sede di lavoro	26,00